



FONDO
COMUNI
CONFINANTI

COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL'INTESA

DELIBERAZIONE n. 9 del 30 novembre 2017

Oggetto: Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse (c.d. Fondo Comuni confinanti) di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i. - modalità operative per la proroga dei termini di sottoscrizione degli atti di avvio delle singole progettualità di cui all'art. 4, comma 2, delle convenzioni trasversali con le Regioni Lombardia e del Veneto, nonché con la Provincia di Belluno per l'attuazione delle rispettive proposte di Programma dei progetti strategici di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa.

Presenti:

- On. Roger DE MENECH, per il Ministro degli affari regionali e le autonomie – PRESIDENTE
- dott. Roberto CIAMBETTI, per la Regione del Veneto
- dott. Ugo PAROLO, per la Regione Lombardia
- dott. Arno KOMPATSCHER, per Provincia Autonoma di Bolzano
- dott. Ugo ROSSI, per la Provincia Autonoma di Trento
- dott. Roberto PADRIN, per la Provincia di Belluno

Presenti senza diritto di voto:

- Sig. Massimiliano ADAMOLI, in qualità di Sindaco del Comune di Dolcè (VR)

Il Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa

Premesso che:

- in data 19 settembre 2014, i rappresentanti o loro delegati delle Province autonome di Trento e di Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero dell'Economia e delle finanze e del Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno sottoscritto i contenuti della nuova Intesa avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse (c.d. Fondo Comuni confinanti) di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato con l'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

- per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'Intesa è costituito, secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3, un Comitato paritetico per la gestione delle risorse finanziarie considerate dall'Intesa stessa;
- tale Comitato si avvale per la propria attività di una Segreteria tecnica (paritetica), prevista dall'articolo 4 dell'Intesa ed avente sede per i primi quattro anni presso la Provincia autonoma di Trento;
- con deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 1 dell'11 febbraio 2015, modificata con deliberazione di data odierna, è stato approvato il Regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato stesso, nonché della Segreteria tecnica (paritetica);

Considerato che:

- il predetto Regolamento interno, ha previsto all'art. 4, comma 1, punto c) che il Comitato medesimo individua e/o seleziona "gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa e, in base all'istruttoria svolta dalla Segreteria Tecnica, ne approva la conseguente programmazione anche pluriennale, attraverso convenzioni, accordi di programma o altri atti negoziali, che dovranno prevedere l'individuazione, per ciascun intervento, del soggetto attuatore, dei costi con relativa copertura e dei tempi di attuazione";
- con delibera del Comitato n. 11 del 16 novembre 2015, sono state approvate le linee guida e la relativa roadmap per la presentazione e l'individuazione dei progetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa;
- con delibera del Comitato n. 9 del 30 giugno 2016 è stata modificata la Roadmap e sono stati approvati gli schemi tipo di convenzioni trasversali e verticali;
- a seguito delle disposizioni previste nei sopracitati atti sono state approvate le convenzioni con le Regioni Lombardia e del Veneto, nonché con la Provincia di Belluno, di cui alla Tabella A che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, per l'attribuzione a tali enti delle attività di cui ai punti 4, 5, 7, 8 della Fase 2 della Roadmap e più precisamente, il coordinamento/attuazione gestionale delle iniziative individuate e ricomprese nelle schede identificative dei progetti;
- l'art. 4, comma 2, delle convenzioni trasversali prevede che "La sottoscrizione degli atti di avvio delle singole progettualità dovrà avvenire entro nove mesi dalla sottoscrizione del presente atto", tenuto conto che per atto di avvio si intende la sottoscrizione delle specifiche convenzioni/accordi quadro con i soggetti attuatori previa verifica della fattibilità tecnico-economica del progetto;
- come acquisito per le vie brevi dagli enti sottoscrittori delle convenzioni trasversali, per molte delle progettualità ammesse a finanziamento, in considerazione della rilevanza delle fasi propedeutiche all'avvio dei singoli progetti, sia in termini di elaborazione degli studi di fattibilità che di verifica degli stessi, non è possibile rispettare il termine dei nove mesi previsti per l'avvio;

Rilevato che:

- il venir meno del rispetto di tale termine non comporta sanzioni o effetti sfavorevoli nei confronti dei soggetti interessati e che pertanto si ritiene in relazione al ruolo attribuito alla Regione/Provincia nell'attuazione dei progetti finanziati, di consentire agli stessi enti di dilazionare tale termine mediante proprio atto motivato, fermo restando che non potrà essere

comunque superato il termine previsto di scadenza finale di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), delle convenzioni trasversali;

- si provvederà per questo all'acquisizione dai rispettivi enti sottoscrittori delle convenzioni trasversali dell'accettazione di quanto previsto nel precedente alinea, mediante scambio di corrispondenza;

Visti:

- gli atti citati;
- l'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato con l'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa, che le Regioni Lombardia e del Veneto, nonché la Provincia di Belluno possano dilazionare il termine dei nove mesi previsto dall'art. 4, comma 2, delle convenzioni trasversali di cui alla Tabella A che, allegata alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, mediante proprio atto motivato, fermo restando che non potrà essere comunque superato il termine previsto di scadenza finale di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), delle medesime convenzioni trasversali;
- 2) di dare atto che tale disposizione sarà sottoposta ad accettazione da parte degli enti sottoscrittori delle convenzioni trasversali, di cui alla Tabella A che, allegata alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, mediante scambio di corrispondenza.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
PARITETICO PER LA GESTIONE DELL'INTESA
f.to - On. Roger De Menech -